Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 20 marzo 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 74 DEL 20 MARZO 1968:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Risultati delle operazioni di scrutinio, effettuate dalla commissione del Consiglio nazionale delle ricerche, per la formazione delle liste dei candidati di cui all'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 1963.

(2592)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 74 DEL 20 MARZO 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15: **Luigi Prada, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1968. — **Fiscambi (Finanziamenti scambi commerciali e anticipazioni), società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 febbraio 1968 (emissione 1961). — **Fiscambi (Finanziamenti scambi commerciali e anticipazioni), società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 febbraio 1968 (emissione 1962). — **Finanziaria immobiliare Fiscambi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 febbraio 1968. — **Società metallurgica italiana, sede sociale in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 marzo 1968. — **S.A.S.P.I. - Società per Azioni Servizi Pubblici Italiani, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1968. — **Immobiliare I.C.O., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1968. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI petrolio 6 % 1956-1957-1958 - ENI serie speciale 6% 1958-78, sorteggiate il 6 marzo 1968. — **Istituto romano di beni stabili, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1968. — **« Tecnitalia », società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1968. — **Società per azioni Giuseppe Ronchi, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 febbraio 1968. — **Società per azioni Schreder Tonini, in San Gillio Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1968. — **S.A.R.I. - Soc. per Azioni Riscossioni Imposte, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1968. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Errata-corrige. — **Istituto Mobiliare Italiano - IMI - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Errata-corrige.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 23 febbraio, alle ore 11,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Joseph Nindorera il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Burundi.

(2031)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1967, n. **1450.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « diritto ecclesiastico italiano e comparato ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1968
Atti del Govero. registro n. 217, *foglio n.* 136. — GRECO

LEGGE 14 marzo 1968, n. **156.**

Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, e perequazione della tredicesima mensilità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1967 ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato è attribuita un'indennità mensile, non pensionabile, nella misura di lire 40.000.

Art. 2.

Con effetto dal 1° ottobre 1968 l'indennità di cui all'articolo 1 è fissata, per i magistrati ordinari, nelle seguenti misure:

a) Primo presidente della Corte di cassazione, lire 95.000. Presidente aggiunto della Corte di cassazione, procuratore generale della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, lire 90.000. Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati, lire 85.000, consigliere di cassazione ed equiparati, lire 80.000;

b) Consigliere di Corte di appello ed equiparati, lire 70.000;

c) Giudice ed equiparati, lire 60.000;

d) Aggiunto giudiziario ed uditore giudiziario, lire 40.000.

Art. 3.

Con effetto dal 1° ottobre 1968 l'indennità di cui all'articolo 1 è fissata per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, per gli avvocati e procuratori dello Stato nelle seguenti misure:

a) Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, lire 90.000;

b) Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generale dello Stato, lire 85.000;

c) Consigliere di Stato e della Corte dei conti, vice procuratore generale della Corte dei conti, sostituto procuratore generale militare, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituto avvocato generale dello Stato, lire 80.000;

d) Primo referendario del Consiglio di Stato, primo referendario della Corte dei conti anche con funzione di sostituto procuratore generale, procuratore militare, consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare, vice avvocato dello Stato e procuratore capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina, lire 70.000;

e) Referendario del Consiglio di Stato, referendario della Corte dei conti anche con funzioni di sostituto procuratore generale, vice procuratore militare, giudice relatore dei tribunali militari, sostituto avvocato dello Stato e procuratore capo dello Stato, lire 60.000;

f) Sostituto procuratore e giudice istruttore militare di prima classe, procuratore dello Stato dopo quattro anni dalla nomina, lire 50.000;

g) Sostituto procuratore e giudice istruttore militare di seconda classe, procuratore dello Stato, lire 45.000;

h) Sostituto procuratore e giudice istruttore militare di terza classe, sostituto procuratore dello Stato, lire 40.000;

i) Uditore giudiziario militare, procuratore aggiunto dello Stato, lire 40.000;

Art. 4.

L'indennità mensile prevista dalla presente legge è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione di stipendio ed è sospesa in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 5.

Con effetto dal 1967 per il personale di cui all'articolo 1 la gratificazione della tredicesima mensilità è pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

Art. 6.

All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 5.440 milioni per l'anno finanziario 1968 si provvede quanto a lire 1.240 milioni a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 4.200 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo dell'anno finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

MORO — REALE — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 marzo 1968, n. **157**.

Revisione degli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e modifiche della tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle I e II allegate alla legge 16 luglio 1962, n. 922, relative al numero dei funzionari e alla suddivisione per qualifica sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è sostituito dal seguente:

« Alla direzione della cancelleria della Corte suprema di cassazione e della segreteria della Procura generale della stessa corte, alla direzione della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche e delle cancellerie delle corti di appello e delle segreterie delle rispettive procure generali, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo o segretario capo di corte d'appello.

Alla direzione delle cancellerie dei tribunali e delle segreterie delle rispettive procure della Repubblica sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di prima classe.

Alla direzione delle cancellerie delle preture indicate nella tabella *C* allegata alla presente legge sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di prima classe.

Alla direzione delle cancellerie delle preture con non meno di due funzionari in pianta organica, diverse da quelle indicate nella tabella *C* di cui al comma precedente, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale o segretario capo di procura della Repubblica di seconda classe o cancelliere capo di pretura.

Alle cancellerie delle altre preture possono essere destinati, quali dirigenti, funzionari di concetto aventi qualifica non inferiore a cancelliere o segretario di seconda classe.

Agli uffici di cancelleria e di segreteria delle corti, delle procure generali, dei tribunali, delle procure della Repubblica, e delle preture sono assegnati, inoltre, funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformità delle tabelle che saranno stabilite a norma dell'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430.

All'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia sono assegnati per il servizio ispettivo: undici funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di corte di appello o segretario capo di procura generale di corte di appello, sei funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe e sette funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di seconda classe in conforità della tabella *D* allegata all'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ».

Art. 3.

I posti previsti in aumento nelle qualifiche di cancelliere capo di corte di appello o segretario capo di procura generale e di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe sono conferiti con decorrenza dal 1° gennaio 1968.

Art. 4.

I funzionari che attualmente occupano posti destinati a cancellieri capi di corte di appello o segretari capi di procura generale, nonchè a cancellieri capi di tribunale e segretari capi di procura della Repubblica di prima classe possono continuare a prestare servizio nello stesso ufficio fino all'espletamento degli scrutini ed esami relativi al conferimento dei posti previsti in aumento dalla presente legge.

Art. 5.

La tabella *A* allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, è sostituita dalla tabella *D* allegata alla presente legge.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 1 della presente legge, previsto in lire 521 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla modifica della tabella *A* allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, di cui al precedente articolo 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

RUOLO ORGANICO
DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

QUADRO *A*

Personale della carriera direttiva e di concetto

Carriera direttiva

ex coefficiente	Qualifica	Numero
670	Cancelliere capo della Corte suprema di cassazione e segretario capo della procura generale presso la Corte suprema di cassazione nonchè cancellieri capi di corte di appello e segretari capi di procura generale di corte di appello	60
500	Cancellieri capi di tribunale e segretari capi di procura della Repubblica di 1ª classe	551
402	Cancellieri capi di tribunale e segretari capi di procura della Repubblica di 2ª classe	1.107
325	Cancellieri capi di pretura	1.600
	Carriera di concetto	
271	Cancellieri e segretari di 1ª classe	3.430
229	Cancellieri e segretari di 2ª classe	
202	Vice cancellieri e vice segretari	
	Totale	6.748

TABELLA *B*

PERSONALE DI CANCELLERIA
ADDETTO AL MINISTERO

Qualifica	Numero
Cancellieri capi di tribunale di prima classe o qualifica equiparata	48
Cancellieri capi di tribunale di seconda classe o qualifica equiparata e cancellieri capi di pretura	125
Cancellieri e segretari di prima classe o qualifiche inferiori	107
Totale	280

TABELLA *C*

Preture alle quali sono destinati, quali dirigenti, funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale o segretario capo di procura della Repubblica di 1ª classe.

1. — Agrigento
2. — Alessandria
3. — Ancona
4. — Asti
5. — Avellino
6. — Bari
7. — Benevento
8. — Bergamo
9. — Biella
10. — Bologna
11. — Bolzano
12. — Brescia
13. — Brindisi
14. — Cagliari

15. — Caltanissetta
16. — Caserta
17. — Catania
18. — Catanzaro
19. — Cesena
20. — Como
21. — Cosenza
22. — Cremona
23. — Desio
24. — Ferrara
25. — Firenze
26. — Foggia
27. — Forlì
28. — Gallarate
29. — Genova
30. — Gorizia
31. — Grosseto
32. — La Spezia
33. — Latina
34. — Lecce
35. — Lecco
36. — Legnano
37. — Livorno
38. — Lucca
39. — Mantova
40. — Merano
41. — Messina
42. — Mestre
43. — Milano
44. — Modena
45. — Monza
46. — Napoli
47. — Napoli-Barra
48. — Nocera Inferiore
49. — Nola
50. — Novara
51. — Padova
52. — Palermo
53. — Parma
54. — Pavia
55. — Perugia
56. — Pescara
57. — Piacenza
58. — Pisa
59. — Pistoia
60. — Pozzuoli
61. — Prato
62. — Ravenna
63. — Reggio Calabria
64. — Reggio nell'Emilia
65. — Rimini
66. — Roma
67. — Salerno
68. — Sampierdarena
69. — Sassari
70. — Savona
71. — Siracusa
72. — Taranto
73. — Terni
74. — Torino
75. — Trento
76. — Treviso
77. — Trieste
78. — Udine
79. — Varese
80. — Venezia
81. — Verona
82. — Viareggio
83. — Vicenza
84. — Viterbo

TABELLA *D*

NATURA DEGLI ATTI	Diritto fisso	Diritto graduale
1. — Diritto per la prima iscrizione nei registri e ruoli previsti da codici e leggi speciali:		
per gli uffici di conciliazione . .	40	
per gli uffici giudiziari	200	
2. — Diritto per ogni fascicolo da formare ai termini di legge, compresi i fascicoli relativi agli articoli di credito iscritti nei campioni:		
per gli uffici di conciliazione . .	60	
per gli uffici giudiziari . . .	200	
3. — Diritto per ogni comunicazione da farsi d'ufficio in ordine ai provvedimenti del giudice e per ogni inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, nel foglio degli annunzi legali e nei giornali stabiliti dal giudice:		
per gli uffici di conciliazione . .	60	
per gli uffici giudiziari	200	
4. — Diritto di originale:		
a) in materia civile, per tutti gli atti e provvedimenti iscritti nel registro cronologico e per tutti i certificati:		
per gli uffici di conciliazione .	60	
per gli altri uffici	200	
b) in materia penale, per tutti i verbali di dibattimento, per le ordinanze che pongono fine al procedimento, per le sentenze e per i decreti penali di condanna, per tutti i certificati, compresi quelli del casellario giudiziale richiesti dalle parti in carta bollata ed al nome di altra persona a norma dell'articolo 607 del codice di procedura penale	200	
5. — Diritto di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di registrazione degli atti e dei provvedimenti	240	
6. — Diritto per la compilazione dei mandati relativi a pagamenti nelle liquidazioni dei depositi giudiziari per l'assegnazione e distribuzione di somme nelle procedure di esecuzione e per ogni liquidazione di onorari delle procedure fallimentari:		
per ogni mandato	200	
7. — Diritto per la compilazione della nota delle spese in materia civile e penale	300	
8. — Diritto di ricerca e visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali definiti o estinti da oltre l'anno:		
per ciascun anno di ricerca . . .	100	
9. — Diritto di ricerca e di visione di atti successivi alla costituzione delle imprese e delle società	100	
10. — Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio e di quelli tenuti da imprese, società, associazioni, fondazioni, ecc., compresi i copialettere:		
per ogni cento pagine o frazione .	200	
11. — Diritto per la vidimazione annuale, prescritta dal codice civile, dei libri di commercio	200	
12. — Diritto per ogni iscrizione nel registro delle imprese, e fino all'attuazione di questo, nei registri di cancelleria, di atti e fatti previsti dall'articolo 100 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e per ogni deposito di atti e documenti previsti dall'articolo 101 del medesimo regio decreto	600	
13. — Diritto di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi:		
a) diritto di copia:		
per la prima pagina		100
per ogni pagina successiva . . .		40
b) diritto di certificazione di conformità	200	
Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di		

NATURA DEGLI ATTI	Diritto fisso	Diritto graduale
parte, il diritto di copia è stabilito in ragione di lire 40 per ogni pagina esclusa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente.		
Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità sono dovuti, per ogni pagina:		
c) diritto di rilascio		10
d) diritto di copia		40
Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità, i diritti di cui alle lettere *c*) e *d*) sono calcolati per pagine di formato uso bollo, e la fornitura della carta è a carico della cancelleria. Resta a carico del richiedente la fornitura della carta sensibile per le copie fotografiche.		
Quando, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, l'autenticazione è richiesta per copia di atti o di certificati predisposti dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di cui alla lettera *b*).		
I diritti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) sono calcolati con riferimento al numero delle pagine della copia rilasciata.		
Per gli uffici di conciliazione, tutti i diritti sopra indicati sono ridotti a metà.		
14. — Diritto di urgenza:		
per il rilascio delle copie di cui al precedente n. 13, entro cinque giorni dalla richiesta se trattasi di copie manoscritte, ed entro due giorni se trattasi di copie fotografiche	Il doppio dei diritti dovuti secondo il precedente n. 13.	

Visto, *il Ministro per la grazia e la giustizia:*
REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1968, n. 158.

Nuova ripartizione di sette posti di assistente ordinario di ruolo già riservati, per concorso, agli assistenti universitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6, sesto comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, concernente la riserva di assegnazione del 40% dei posti di assistente di ruolo, istituiti dal 1962-63 al 1968-69, a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almento cinque anni di servizio di assistente retribuito;

Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente la istituzione di seicento nuovi posti di assistente di ruolo per ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-64 e 1964-65;

Visto l'art. 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, relativo alla istituzione per l'anno accademico 1965-66 di un numero di posti di assistente di ruolo pari a quello fissato dall'art. 51 della citata legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'anno accademico 1964-65;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1964-65, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1965-66, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, i posti riservati comunque non ricoperti sono da aggiungere al contingente non riservato;

Visti i decreti presidenziali 12 marzo 1964, n. 265; 12 febbraio 1965, n. 231; 8 marzo 1964, n. 181; 13 giugno 1966, n. 542; 7 febbraio 1967, n. 94; 18 luglio 1967, n. 846 e 9 ottobre 1967, con i quali vennero, rispettivamente, ripartiti ottantasei, trentacinque, ventinove, sei, venticinque, cinque ed uno posti di assistente di ruolo già destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Considerato che a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari sette posti non risultano ricoperti o perchè i concorsi relativi sono andati deserti o perchè non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I sette posti di assistente di ruolo già attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei con i decreti presidenziali 21 dicembre 1964, n. 1547 e 15 dicembre 1965, n. 1495, sono detratti dal contingente riservato:

	Numero dei posti
Università di Firenze:	
Facoltà di giurisprudenza:	
cattedra di diritto processuale civile (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495)	1
Università di Pisa:	
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:	
cattedra di botanica (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, numero 1495)	1
Università di Roma:	
Facoltà di economia e commercio:	
cattedra di politica economica e finanziaria (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495)	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547)	1
cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495)	1

	Numero dei posti
Facoltà di lettere e filosofia:	
cattedra di storia medioevale I (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495)	1
Università di Trieste:	
Facoltà di ingegneria:	
cattedra di costruzioni di macchine (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495)	1

Art. 2.

I predetti sette posti sono aggiunti al contingente dei posti di assistente di ruolo non riservati agli assistenti straordinari di cui ai citati articoli 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874 e vengono ripartiti come appresso:

	Numero dei posti
Facoltà di giurisprudenza:	
Università di Firenze:	
cattedra di diritto processuale civile . .	1
Università di Roma:	
cattedra di diritto della navigazione . .	1
Facoltà di economia e commercio:	
Università di Roma:	
cattedra di politica economica e finanziaria	1
Facoltà di lettere e filosofia:	
Università di Roma:	
cattedra di storia medioevale I . . .	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Università di Roma:	
cattedra di clinica medica generale e terapia medica II	1
cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica I (per assistente cardiologo)	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Università di Pisa:	
cattedra di botanica	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 129. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1968, n. **159**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 81. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « virologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 133. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. **160**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 13. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « organizzazione internazionale ».

Art. 55. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:

25) Chimica analitica strumentale;
26) Analisi chimica spettroscopica;
27) Chimica degli idrocarburi;
28) Chimica fisica organica;
29) Chimica fisica industriale;
30) Impianti industriali chimici;
31) Teoria degli elettroliti;
32) Chimica delle sostanze coloranti.

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

28) Analisi chimica spettroscopica;
29) Chimica analitica strumentale;
30) Termodinamica chimica;
31) Chimica fisica industriale;
32) Impianti industriali chimici;
33) Chimica dei composti di coordinazione;
34) Chimica inorganica superiore;
35) Magnetochimica;
36) Teoria degli elettroliti.

Nello stesso elenco gli insegnamenti complementari di « programmazione ed interpretazione statistica meccaniche ed elettroniche » e di « teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici » mutano denominazione in quelli di « statistica industriale » e di « metodi di elaborazione elettronica in chimica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 132. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. **161.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — Il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna di esse un unico esame, con una prova scritta ed una orale, alla fine del triennio.

Lo studente che non abbia ottenuto la sufficienza nella prova scritta, non può essere ammesso a sostenere la prova orale.

Art. 28, relativo al corso di laurea in lettere, il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

Gli insegnamenti di « storia greca » e di « storia romana » sono scissi nei due insegnamenti distinti e contemporanei di « storia greca » e di « storia romana » (con esercitazioni di epigrafia romana).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 134. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. **162.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di: diritto processuale amministrativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 135. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. **163**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 20. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di:

25) Diritto pubblico americano;
26) Diritto delle comunità europee;
27) Organizzazione economica internazionale.

Art. 52. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere l'insegnamento di « ebraico e lingue semitiche comparate » è soppresso ed al suo posto viene istituito quello di « filosofia semitica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 131. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. **164**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: « dottrina dello Stato »; « diritto della previdenza sociale ».

Dopo l'art. 39, relativo alle norme dell'esame di laurea della facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento degli articoli successivi:

Art. 40. — L'esame di laurea consiste nella discussione orale, in seduta di laurea, di una dissertazione

scritta su un tema approvato dall'insegnante della materia, depositata in segreteria in triplice copia almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea.

Art. 51. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico biologico) è aggiunto quello di « scienza dell'alimentazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 130. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 *febbraio* 1968, *n.* **165.**

Regolamento di esecuzione della legge 27 luglio 1967, n. 622, relativa alla organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, riguardante la organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

I benefici previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, possono essere concessi alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge, che abbiano ottenuto, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori a seguito dell'accertamento dei prescritti requisiti, secondo le norme dell'art. 5 della stessa legge.

Art. 2.

All'accertamento di cui al precedente articolo ed alla iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori si provvede su domanda dell'organizzazione. La domanda sarà corredata da una copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e da un elenco degli associati con la indicazione dei terreni da ciascuno di questi condotti, precisando separatamente i terreni in atto adibiti — o in corso di conversione — alle produzioni che interessano l'attività dell'organizzazione, nonchè con l'indicazione della quantità media di prodotto che ciascuno associato ha venduto nel triennio precedente la domanda d'iscrizione nell'elenco nazionale.

Devono inoltre essere allegati alla domanda:

a) gli atti costitutivi e gli statuti delle cooperative o degli altri enti associativi che eventualmente facciano parte dell'organizzazione, con la copia autentica della deliberazione del competente organo della cooperativa o ente con cui è stata decisa l'adesione all'organizzazione nonchè con l'elenco dei rispettivi associati e, per ciascuno di questi ultimi, con le medesime indicazioni di cui al precedente comma, relative ai terreni tenuti in conduzione ed al prodotto venduto;

b) una relazione illustrativa sulla principale attività che l'organizzazione svolge ed intende svolgere nonchè sulle attrezzature e sui mezzi tecnici di cui dispone l'organizzazione stessa con l'indicazione della loro ubicazione, del loro stato e della loro capacità tecnica di utilizzazione.

Art. 3.

La relazione di cui al punto *b*) del precedente articolo conterrà anche l'indicazione degli accertamenti svolti dall'organizzazione per verificare la qualifica di produttore degli associati, la superficie dei terreni da essi adibiti o in corso di conversione alle colture che interessano l'attività dell'organizzazione e le relative quantità prodotte.

Art. 4.

La domanda di cui al precedente art. 2, con la relativa documentazione, deve essere presentata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della provincia dove ha sede l'organizzazione.

L'Ispettorato deve trasmettere la domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste col proprio parere di massima entro 15 giorni dal ricevimento.

Art. 5.

L'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori è tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I decreti ministeriali che dispongono le iscrizioni in tale elenco sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale le organizzazioni di produttori devono essere costituite per una durata di almeno 10 anni e devono, nelle proprie norme statutarie:

indicare la zona ed il settore della produzione ortofrutticola in cui esse operano;

determinare i requisiti per l'ammissione degli associati;

determinare adeguate sanzioni per l'inosservanza degli obblighi imposti agli associati al fine di migliorare la qualità dei prodotti e di adattare il volume dell'offerta alle esigenze del mercato, nonchè per l'inosservanza dell'obbligo di vendere per il tramite delle organizzazioni tutta la produzione commercializzabile relativa al prodotto o ai prodotti per i quali gli associati hanno aderito. L'adeguatezza delle predette sanzioni sarà valutata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in sede di accertamento dei requisiti di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Negli statuti deve essere anche stabilito l'obbligo degli associati di versare contributi annui all'organizzazione proporzionati al valore della loro produzione e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci.

Gli statuti devono altresì garantire il rispetto del diritto dei produttori di far parte dell'organizzazione.

L'eventuale rifiuto della domanda di ammissione può avvenire solo per la constatata mancanza dei requisiti previsti dallo statuto. Esso deve essere motivato e notificato all'interessato entro il termine di 30 giorni.

Le organizzazioni di produttori ortofrutticoli diverse dalle cooperative e dai consorzi di cooperative non possono ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale se il loro ordinamento non corrisponda alle prescrizioni dell'art. 8 del presente decreto, ovvero se non posseggano gli altri requisiti previsti dal regolamento della Comunità economica europea n. 159 del 26 ottobre 1966 e degli articoli 1 e 2 della legge.

Le cooperative di produttori ortofrutticoli e i loro consorzi devono possedere, ai fini di tale iscrizione, i requisiti di cui al citato regolamento comunitario ed all'art. 1 della legge.

Art. 7.

Per quanto attiene al requisito della consistenza organizzativa ed economica di cui all'art. 1, n. 5 della legge, le organizzazioni dovranno essere costituite da un congruo numero di associati.

Quando delle organizzazioni facciano parte cooperative od altri enti associativi, si tiene conto, ai fini dell'accertamento del suddetto requisito, del numero dei produttori ortofrutticoli aderenti a tali cooperative od enti.

Ai fini del requisito di cui sopra, l'organizzazione deve dimostrare che la produzione degli associati raggiunga globalmente un volume che sia almeno sufficiente ad alimentare un centro di condizionamento dei prodotti.

Nell'accertamento del suddetto requisito si terrà altresì conto dell'entità del contributo a carico degli associati, delle altre entrate dell'organizzazione e della sua complessiva situazione patrimoniale, in rapporto alla finalità di una efficace disciplina della produzione e del mercato nella zona in cui l'organizzazione opera.

Art. 8.

Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono stabilire che nell'assemblea ogni associato produttore abbia diritto ad almeno un voto. Altri voti, fino a raggiungere il massimo complessivo di 4, possono essere attribuiti ai singoli associati produttori secondo i seguenti criteri:

1) con sistema proporzionale, attribuendo un numero di voti pari al quoziente che si ottiene dividendo il contributo annuo dovuto dall'associato per l'importo del contributo minimo occorrente per avere diritto ad un voto aggiuntivo;

2) con sistema decrescente, mediante l'applicazione delle aliquote indicate nella annessa tabella *A*).

Il sistema proporzionale di cui al numero 1) del precedente comma si applica nei confronti degli associati che corrispondono un contributo annuo non superiore a quello posto a carico del conduttore di piccola azienda rientrante nella categoria di cui all'art. 48, lettera *b*) della legge 2 giugno 1961, n. 454, il quale corrisponda il maggior contributo. L'individuazione di tale conduttore è effettuata dal consiglio direttivo dell'organizzazione.

Il sistema decrescente, di cui al numero 2) del primo comma, si applica nei confronti degli altri associati.

Quando dell'organizzazione facciano parte cooperative od altri enti associativi, dovrà essere attribuito a ciascuno di essi un numero di voti pari alla somma di quelli che spetterebbero ai rispettivi aderenti se questi facessero direttamente parte dell'organizzazione.

A tali cooperative ed enti non si applica il limite di cui al primo comma.

Art. 9.

Oltre ai libri e alle scritture prescritte dall'art. 2214 del codice civile, le organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale dovranno tenere:

1) il libro degli associati, nel quale devono essere indicati il nome di ciascun associato, i terreni da lui condotti e destinati alle colture che interessano l'attività dell'organizzazione, nonchè il contributo annuo che egli è tenuto a versare all'organizzazione. Nel libro dovranno essere indicate tutte le successive variazioni di tali elementi;

2) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea;

3) il libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo;

4) il libro delle adunanze e deliberazioni del collegio sindacale;

5) il registro di carico e scarico, nel quale dovranno essere annotate la quantità di prodotto consegnato alla organizzazione dai singoli produttori, quelle vendute e, nel caso in cui l'organizzazione effettui le operazioni previste dal successivo art. 12, la destinazione dei prodotti non messi in vendita e il relativo compenso concesso ai produttori.

Art. 10.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, dispone la cancellazione dall'elenco nazionale di cui al precedente art. 5 delle organizzazioni che non siano più in possesso di taluno dei requisiti occorrenti per l'iscrizione nello elenco.

Le organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale sono tenute a trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia dei bilanci e di tutte le deliberazioni della assemblea.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per accertare la sussistenza dei requisiti occorrenti per l'iscrizione nell'elenco, può ordinare alle organizzazioni di esibire estratti di libri, di registri e di altre scritture e documenti, o di fornire altrimenti dati e informazioni; può disporre altresì ispezioni a mezzo di propri funzionari, cui le organizzazioni medesime dovranno consentire l'esame di ogni scrittura e fornire le indicazioni richieste.

Art. 11.

Oltre che nel caso previsto dall'articolo precedente, la cancellazione dall'elenco nazionale è disposta, previo parere del comitato consultivo nazionale, quando dagli accertamenti compiuti dal Ministero, risulta che l'organizzazione non abbia, durante almeno un biennio, svolto un'efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato dei prodotti della zona in cui essa esercita la propria attività.

Art. 12.

Le organizzazioni che intendono effettuare operazioni di ritiro dalla vendita, ai sensi dell'art. 3 del regolamento della Comunità economica europea n. 159/66, devono costituire un fondo di intervento alimentato da un congruo contributo degli associati basato sulle quantità di prodotti messe in vendita.

L'entità del contributo è stabilita dall'assemblea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO — ANDREOTTI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 13. — GRECO

TABELLA *A*

Scaglioni di contribuenza	Voti aggiuntivi
Da 1 M a 4 M	1
Da 5 M a 9 M	2
Oltre 9 M	3

M = contributo minimo per avere diritto ad un voto aggiuntivo.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1967.

Sostituzione di un membro della commissione regionale, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'articolo 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, n. 24744, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 106, col quale venne costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, tra gli altri, l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Antonio Dudan;

Visti i decreti ministeriali n. 239 dell'8 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1960, registro n. 9, foglio n. 104, n. 19705 del 27 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, registro n. 9, foglio n. 369, n. 15095 del 23 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1965, registro n. 26, foglio n. 162, con i quali si è provveduto ad aggiornare la commissione di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1966, n. 8161, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1966, registro n. 15, foglio n. 179, col quale la composizione del collegio sopracitato è stata ulteriormente aggiornata;

Ritenuto che, in dipendenza del collocamento a riposo del citato ing. Dudan, occorre procedere alla sua sostituzione in seno al collegio in parola;

Vista la nota in data 4 marzo 1967, n. 2614, con la quale il magistrato alle acque di Venezia ha designato per la nomina a membro della commissione in sostituzione dell'ing. Dudan, l'ispettore generale del genio civile Bruno Quain;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto il dott. ing. Bruno Quain, ispettore generale del genio civile, è nominato membro della commissione di cui alle premesse in sostituzione del dott. ing. Antonio Dudan collocato a riposo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della predetta commissione, è attribuito all'ing. Quain un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202/2 dell'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1967
Registro n. 11 *Lavori pubblici, foglio n.* 338

(2136)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1967.

Modifica della circoscrizione del consolato generale in Colonia (Germania).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 1884, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1963, n. 34;

Decreta:

La circoscrizione del consolato generale in Colonia (Germania) è così modificata: Nord-Reno-Westfalia (eccettuate le città di Bonn e di Bad Godesberg).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1968
Registro n. 267, foglio n. 120

(2257)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1968.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi delle sigarette Chesterfield K.S.F. e L & M Filter.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 697, sulla sostituzione delle tabelle *A*, *B* ed *E* allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825;

Ritenuto che occorre provvedere per due marche di sigarette estere all'inserimento nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegato *E* della precitata legge 6 agosto 1967, n. 697, nonchè alla radiazione di una marca di sigaretta di produzione americana;

Udito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella *E* allegata alla legge 6 agosto 1967, n. 697, le seguenti sigarette di marca estera sono inserite ai prezzi di tariffa accanto di ciascuna indicati:

Chesterfield King Size Filter, Lit. 20.000 il kg. convenzionale;

L & M Filter Lit. 20.000 il kg. convenzionale.

Art. 2.

La marca di sigarette L & M Filters di produzione americana iscritta a Lit. 18.500 il kg. più dazio è radiata dalla tariffa.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1968
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 151

(2283)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche - Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1955, n. 1386, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1966, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente stesso;

Vista la lettera 3 gennaio 1968, n. 508, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata ha designato quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, il comm. dottor Felice Calvani, in sostituzione del dott. ing. Alfredo Arrà;

Decreta:

Il comm. dott. Felice Calvani è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata, in sostituzione del dott. ingegnere Alfredo Arrà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(2236)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1968.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 2011/36, del 26 aprile 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Udine ha, fra l'altro, espresso parere favorevole alla classificazione a provinciali delle strade di bonifica:

1) « Titiano - Canedo » di km. 4+380 (dall'innesto della strada provinciale « dello Stella » al bivio delle scuole di Precenicco per Titiano fino all'innesto della strada statale n. 354 « di Lignano » presso Pertegada);

2) « Braidate-Bared-Barancole-Salmastro » di chilometri 7+960 (dall'innesto della strada statale n. 352 « di Grado » a Terzo di Aquileia per Muruzis, Case Salmastro, fino a Case Barancole);

Visto il voto in data 19 settembre 1967, n. 1421, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che le strade in parola possono essere classificate provinciali;

Ritenuto che le suddette strade, possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di bonifica:

1) « Titiano-Canedo » di km. 4+380 (dall'innesto della strada provinciale « dello Stella » al bivio delle scuole di Precenicco per Titiano fino all'innesto della strada statale n. 354 « di Lignano » presso Pertegada);

2) « Braidate-Bared-Barancole-Salmastro » di chilometri 7+960 (dall'innesto della strada statale n. 352 « di Grado » a Terzo di Aquileia per Muruzis, Case Salmastro, fino a Case Barancole),
dell'estesa complessiva di km. 12+340, sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1968

Il Ministro: MANCINI

(2047)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Ritardodici (6 fiale da mcg. 500 liofilizzate + solvente), della ditta Olympia farmaceutici, con sede in Roma (Decreto di revoca n. 4115/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 settembre 1960, con il quale è stata registrata al n. 17716 la specialità medicinale denominata Ritardodici (6 fiale da mcg. 500 liofilizzate + 6 fiale solvente), a nome della ditta Olympia farmaceutici, con sede in Roma, via Luigi Rizzo, 62, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Meditai, sita in Pomezia (Roma), via Petronella;

Visto il decreto in data 13 marzo 1965, con il quale è stata autorizzata la produzione della suddetta specialità medicinale presso l'officina farmaceutica della ditta Chemil-Chemioterapici, sita in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43;

Considerato che due controlli effettuati in epoca diversa su campioni prelevati dal commercio non hanno avuto esito favorevole in quanto la composizione della specialità è risultata non corrispondente al dichiarato e precisamente: cianocobalamina non combinata, soluzione: trovato ug 295; cianocobalamina in forma di complesso zinco tannico, insolubile: trovato ug 360 (dichiarato ug 500), pari al 72 % del dichiarato insolubile; cianocobalamina totale, trovato ug 655 pari al 13 % del dichiarato; nonchè la fiala di solvente contiene 1,5 ml di soluzione anzichè 1 ml come dichiarato;

Considerato, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Ritardodici (6 fiale da mcg 500 liofilizzate + 6 fiale solvente), registrata al n. 17.716 con decreto in data 17 settembre 1960, a nome della ditta Olympia farmaceutici, con sede in Roma, ed ora in Milano, via Ponte di Legno, 7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(2164)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Cutanin B » (compresse 50), della ditta I.N.S.E.A., con sede in Genova-Nervi (Decreto di revoca n. 4114/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 dicembre 1950, con il quale è stata registrata al n. 4328 la specialità medicinale denominata « Cutanin-B » (compresse 50) a nome della ditta I.N.S.E.A., con sede in Genova-Nervi, via Emanuele Filiberto, 76/A, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo effettuato su campioni prelevati presso l'officina farmaceutica della ditta, non ha avuto esito favorevole, in quanto il contenuto in vitamina B2 è risultato superiore al dichiarato del 60 %, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cutanin-B » (compresse 50), registrata al n. 4328 con decreto in data 28 dicembre 1950, a nome della ditta I.N.S.E.A. con sede in Genova-Nervi, via Emanuele Filiberto, 76/A ora via Oberdan, 76/A.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(2168)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Serinfosfan (categoria fiale da 2 ml), della ditta Anonima chimico farmaceutica - S.p.a., con sede in Milano (Decreto di revoca n. 4117/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 7 marzo 1958, con il quale è stata registrata al n. 13628/A la categoria fiale da 2 ml. della specialità medicinale denominata « Serinfosfan », a nome della ditta Anonima chimico farmaceutica S.p.A., con sede in Milano, via Macedonio Melloni, 75, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo, effettuato su campioni prelevati presso l'officina farmaceutica della ditta, non ha avuto esito favorevole, in quanto il contenuto di D-L-fosfoserina è stato trovato inferiore al dichiarato del 38 % (dichiarato mg. 15 per 1 ml. - trovato mg. 9,3 per 1 ml.); per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria fiale da 2 ml. della specialità medicinale denominata « Serinfosfan », registrata al n. 13628/A con decreto in data 7 marzo 1958, a nome della ditta Anonima chimico farmaceutica - S.p.A., con sede in Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(2167)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Fosfoiodarsin (10 fiale di 1° grado), della ditta laboratorio farmaceutico Simoni, con sede in Padova (Decreto di revoca n. 4116/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 marzo 1952, con il quale è stata registrata al n. 6007 la specialità medicinale denominata Fosfoiodarsin (10 fiale di 1° grado), a nome della ditta laboratorio farmaceutico Simoni, con sede in Padova, via Vandelli, 7, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la domanda in data 4 settembre 1962 della ditta Omnia terapeutica veneta, con sede in S. Marino e filiale in Padova, via Tiziano Aspetti, 147 intesa ad ottenere il trasferimento di registrazione della suddetta specialità medicinale a proprio nome, in corso di istruttoria;

Considerato che il controllo, effettuato su campioni prelevati presso la ditta Omnia terapeutica veneta di Padova ha avuto esito non favorevole perchè la quantità di jodio trovata è risultata inferiore del 66 % a quella dichiarata ed esattamente:

per 1 ml di soluzione:
Jodio — trovato 0,005
Jodio — dichiarato 0,015
residuo secco a 100° trovato 0,092
residuo secco calcolato dalla composizione dichiarata gr. 0,098.

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La registrazione della specialità medicinale denominata Fosfoiodarsin (10 fiale di 1° grado), registrata al n. 6007 con decreto in data 6 marzo 1952, è revocata.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Padova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(2165)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale denominata « Enzimhepar » - sciroppo (flacone da ml. 150 + contenitore a serbatoio), della ditta Laboratorio farmaceutico Novopharm, con sede in Milano (Decreto di revoca n. 4113/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1° dicembre 1959, con il quale è stata registrata al n. 16205 la specialità medicinale denominata « Enzimhepar » - sciroppo, flacone da ml. 150 + contenitore a serbatoio, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo, effettuato su campioni prelevati dal commercio, non ha avuto esito favorevole, in quanto i contenuti di adenosin-5' trifosfato e dei fosfati totali sono risultati assenti, per cui, ai sensi dell'articolo 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, la specialità medicinale non corrisponde alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Enzimhepar » - sciroppo, flacone da

ml. 150 + contenitore a serbatoio, registrata al n. 16205 con decreto in data 1° dicembre 1959, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Novopharm, con sede in Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(2169)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Jod » categoria aerosol spray (flacone soluzione gr. 100), della ditta Metabiod, con sede in Torino (Decreto di revoca n. 4118/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 settembre 1960, con il quale è stata registrata al n. 10651/A la categoria aerosol spray (flacone soluzione g 100) della specialità medicinale denominata Jod, a nome della ditta Metabiod con sede in Torino, via Drovetti, 14, attualmente via Susa, 43, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo, effettuato su campioni prelevati dal commercio, non ha avuto esito favorevole, in quanto nel prodotto controllato il contenuto, in iodio libero è risultato di 0,084 % invece di 0,500 del dichiarato, per cui, ai sensi dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, la specialità medicinale non corrisponde alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria aerosol spray (flacone soluzione g 100) della specialità medicinale denominata Jod, registrata al n. 10651/A con decreto in data 15 settembre 1960, a nome della ditta Metabiod, con sede in Torino, via Drovetti, 14, attualmente via Susa, 43.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(2166)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa dell'operaio », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze delle ispezioni effettuate in data 20 ottobre 1966 e 29 luglio 1967 alla società « Cooperativa dell'operaio », con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa dell'operaio », con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Virgilio Neri in data 9 luglio 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il prof. Piergiorgio Gattinoni ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1968

Il Ministro: Bosco

(2181)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Ultima spes », con sede in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata alla società cooperativa « Ultima spes » con sede in Napoli, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Ultima spes », con sede in Napoli, costituita per rogito Giuseppe Ciaccia in data 12 novembre 1958, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Angelo Farzati ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1968

Il Ministro: Bosco

(2237)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1968.

Istituzione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia dell'azienda speciale « Zona franca » di Gorizia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 32, n. 4 del testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Vista la legge 17 ottobre 1952, n. 1502, in base alla quale è stato affidato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e materie prime, immessi nel territorio di Gorizia in esenzione fiscale ed è stata altresì autorizzata la concessione di un contributo annuo, a decorrere dall'esercizio 1952-1953 e fino a quando avrà vigore il regime di zona franca istituito con la legge 1° dicembre 1948, n. 1438, a favore della predetta camera di commercio;

Vista la legge 18 ottobre 1960, n. 1225, con la quale, a modifica del terzo e quarto comma dell'art. 2 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, è stato disposto che, a partire dall'esercizio 1959-1960 la misura del contributo da corrispondere a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia sarà determinato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro, in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla camera predetta per il funzionamento del servizio e che, in ogni caso, non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'importo dei diritti fissi di cui all'art. 3 della citata legge n. 1502;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, recante le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici;

Vista la legge 1° marzo 1964, n. 62, recante modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato e norme relative ai bilanci degli enti pubblici;

Considerata la necessità di istituire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, in amministrazione autonoma, l'azienda speciale « Zona franca » di Gorizia;

Sentiti i Ministeri del tesoro e delle finanze e la Regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso la Camera di commercio di Gorizia, in amministrazione autonoma — soggetta alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — l'azienda speciale « Zona franca » di Gorizia.

Art. 2.

Il bilancio di previsione ed il rendiconto di ciascun esercizio dell'azienda speciale « Zona franca » di Gorizia saranno allegati ai rispettivi bilanci di previsione ed ai rendiconti della Camera di commercio di Gorizia.

Roma, addì 27 febbraio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(2243)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa carpentieri S. Antonio », con sede in Padova.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 5-8-9 gennaio 1967 alla società « Cooperativa carpentieri - a r. l. - S. Antonio », con sede in Padova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa carpentieri - a r. l. - S. Antonio », con sede in Padova, costituita per rogito notaio avv. Armando Crivellari in data 25 febbraio 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giuseppe Palmieri ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1968

Il Ministro: Bosco

(2262)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo a r. l. Ugo Martini », con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati dall'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona dalle quali si rileva che alla data del 4 gennaio 1968, la società « Cooperativa di consumo a r. l. Ugo Mantini », con sede in Ancona, non aveva attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo a r. l. Ugo Mantini », con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Giorgio Sabatini in data 26 gennaio 1961, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Ettore Piccinini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1968

Il Ministro: Bosco

(2293)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio per la bonifica padana, in Rovigo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 5017 in data 16 febbraio 1968, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio per la bonifica padana, con sede in Rovigo, deliberato dal commissario straordinario in data 11 ottobre 1967.

(2266)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa edilizia parrocchiale C.E.P. », con sede in Canonica d'Adda.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° marzo 1968, il rag. Mario Maccarana è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa edilizia parrocchiale - C.E.P. », con sede in Canonica d'Adda (Bergamo), in liquidazione e art. 2544 codice civile, in sostituzione del dott. Pierluigi Ravera.

(2294)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Domus Nostra », con sede in Grosseto, in liquidazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 febbraio 1968, il rag. Mario Pasquini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Domus Nostra », con sede in Grosseto, in sostituzione del rag. Carlo Alberto Foschi.

(2295)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa riccionese edili ed affini « C.R.E.A. », con sede in Riccione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 marzo 1968, il dott. Giancarlo Mantellato è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa riccionese edili ed affini « C.R.E.A. », con sede in Riccione (Forlì), in sostituzione del rag. Italo Scaramucci.

(2298)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Dipendenti opera valorizzazione Sila-O.V.S. », con sede in Cosenza.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 marzo 1968, l'avv. Vincenzo Torchia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Dipendenti opera valorizzazione Sila - O.V.S. », con sede in Cosenza, in sostituzione del rag. Egidio Funaro, dimissionario.

(2299)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola A.C.L.I. - Achille Grandi, con sede in Eboli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 febbraio 1968, la gestione commissariale della società cooperativa agricola A.C.L.I. Achille Grandi, con sede in Eboli (Salerno), è stata prorogata fino al 15 aprile 1968.

(2297)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola braccianti boari e mezzadri « Pace e Lavoro », con sede in Alfonsine.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 gennaio 1968 la gestione commissariale della società cooperativa agricola braccianti boari e mezzadri « Pace e Lavoro », con sede in Alfonsine (Ravenna), è stata prorogata fino al 30 aprile 1968.

(2296)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bari ad acquistare suoli edificatori

Con decreto del prefetto di Bari n. 28069/S in data 7 dicembre 1966, l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Palumbo Filippo, per il prezzo complessivo di L. 13.500.000, un suolo sito in Bari dell'estensione di mq. 818, nonchè le seguenti costruzioni ivi esistenti:

1) fabbricato uffici per una superficie di mq. 38,38;
2) capannone per officina per una superficie di mq. 210;
3) fabbricato adibito a spogliatoio per una superficie di mq. 23,34.

Con decreto del prefetto di Bari n. 7535/S in data 30 marzo 1965, l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad acquistare un suolo edificatorio, sito in Bari alla contrada Graziomonte, avente una superficie di mq. 2615, al prezzo complessivo di L. 18.305.000.

(2355)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore del nucleo d'industrializzazione di Ascoli Piceno

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 16 gennaio 1968, è stato approvato il piano regolatore del nucleo d'industrializzazione di Ascoli Piceno.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante sarà depositata presso la sede del Consorzio per il nucleo d'industrializzazione di Ascoli Piceno a disposizione dei comuni e degli enti che vi abbiano interesse.

(2372)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 328 Mod. 243 D.P. — Data: 20 marzo 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Romano Alfonso Ferdinando, nato a Cercola il 18 gennaio 1904 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 800.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 febbraio 1968

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(2377)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Corso dei cambi del 18 marzo 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623 —	623,75	624 —	624 —	623,75	—	624 —	624 —	623,99	624 —
$ Can.	574 —	574 —	574,50	574,70	570,90	—	574,25	574,70	542 —	570 —
Fr. Sv.	144 —	144,05	144,85	144,37	143,60	—	144,45	144,37	145,90	144,25
Kr. D.	83,85	83,85	83,90	83,75	83,60	—	83,76	83,75	83,85	83,90
Kr. N.	87,08	87,08	87,23	87,48	87,25	—	87,50	87,48	87,08	87 —
Kr. Sv.	120,80	120,80	120,40	120,69	120,30	—	120,70	120,69	120,80	120,50
Fol.	173,82	173,15	173,50	173,32	173,10	—	173,45	173,32	173,82	173,35
Fr. B.	12,58	12,57	12,56	12,5735	12,54	—	12,579	12,5735	12,58	12,57
Franco francese	126,92	127,04	126,98	127,15	126,25	—	127,35	127,15	126,92	127 —
Lst.	1481 —	1495,45	1494,80	1495,90	1493,75	—	1495,50	1495,90	1487,75	1494 —
Dm. occ.	158,56	156,53	156,60	156,36	156,65	—	156,39	156,36	158,56	156,50
Scell. Austr.	23,68	23,70	24,11	24,1225	23,90	—	24,13	24,1225	23,68	24 —
Escudo Port.	21,50	21,50	21,825	21,80	21,80	—	21,835	21,80	21,50	21,60
Peseta Sp.	8,80	8,79	8,95	8,94	8,90	—	8,95	8,94	8,79	8,80

Media dei titoli del 18 marzo 1968

Rendita 5 % 1935	104,925
Redimibile 3,50 % 1934	100,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 marzo 1968

1 Dollaro USA	624 —
1 Dollaro canadese	574,475
1 Franco svizzero	144,41
1 Corona danese	83,735
1 Corona norvegese	87,49
1 Corona svedese	120,695
1 Fiorino olandese	173,385
1 Franco belga	12,576
1 Franco francese	127,25
1 Lira sterlina	1495,70
1 Marco germanico	156,375
1 Scellino austriaco	24,126
1 Escudo Port.	21,817
1 Peseta Sp.	8,945

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 24 maggio 1935, n. 1481/R/Gab. con cui alla signora Moosburger Rosa in Mittersteiner, nata a Velturno-Chiusa il 9 luglio 1902 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Mosburga;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 20 giugno 1967, dalla predetta in atto residente a Lana;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 67 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 24 maggio 1935, numero 1481/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Mosburga Rosa in Mittersteiner, nata a Velturno-Chiusa il 9 luglio 1902 e residente a Lana, via della Chiesa n. 5, viene ripristinato nella forma tedesca di Moosburger.

Il sindaco del comune di Lana provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 28 febbraio 1968

(2414) *Il Vice Commissario del Governo:* MASCI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a tredici posti di aiuto astronomo (ex coeff. 309) nel ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli osservatori astronomici.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 276;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;
Vista la legge 18 marzo 1963, n. 377;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;
Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a tredici posti di aiuto astronomo (ex coeff. 309) per titoli ed esami nel ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli osservatori astronomici.

Al concorso sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:

a) laurea in matematica;
b) laurea in fisica;
c) laurea in fisica-matematica;
d) laurea in ingegneria;
e) laurea in discipline nautiche.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Gli esami consistono in due prove di cui una scritta e una orale, eventualmente integrate da uno o più esperimenti o esercizi pratici o grafici, prove vertenti sul sottoindicato programma. I candidati dovranno inoltre dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere così da intendere correttamente un'opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti al concorso.

I candidati potranno produrre i titoli scientifici e qualsiasi altro titolo di cui siano eventualmente in possesso.

Per il complesso dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al 25 % del totale dei punti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta ed il voto ottenuto in quella orale.

PROGRAMMA

I. — *Astronomia sferica e posizionale*

Coordinate astronomiche. I quattro sistemi.

Unità di misura del tempo: giorno, settimana, mese, anno, vari tempi. Calendari. Tempo delle effemeridi.

Determinazione di tempo (formula di Bessel e di Mayer) e problemi connessi: sorgere, tramontare e massime digressioni degli astri. Determinazione dell'azimut e delle coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dei luoghi terrestri; cenno sulle loro variazioni per il moto del polo terrestre.

Precessione lunisolare e planetaria - Nutazione - Aberrazione annua e diurna - Rifrazione - Parallasse diurna ed annua.

Fenomeni che influiscono sulle coordinate apparenti degli astri.

Moto apparente del Sole e della Luna.

Eclissi di Sole e di Luna. Occultazioni.

Determinazioni di ascensioni rette e di declinazioni. Posizioni osservate e ridotte, apparenti e medie. Errori di osservazione e precisione delle misure.

Cataloghi stellari fondamentali e di osservazione.

Parallassi trigonometriche delle stelle - Moti propri - Velocità radiali - Moti spaziali.

Moto del Sole fra le stesse - Moto solare dedotto dai moti propri o dalle velocità radiali delle stelle, correnti stellari, distribuzione delle velocità spaziali.

Le costanti fondamentali dell'astronomia.

II. — *Astronomia teorica e numerica*

Leggi ed equazioni di Keplero - Teoria del moto Kepleriano dei pianeti.

Leggi di Newton - Il problema dei due corpi - La costante di gauss e la Unità astronomica - Masse della Terra, del Sole e dei pianeti - Satelliti artificiali - Il problema dei tre corpi - Cenni sulla teoria delle perturbazioni - Posizioni ed elementi orbitali dei pianeti, comete e delle stelle doppie (visuali, spettroscopiche, fotometriche) Calcolo di un'orbita provvisoria per un corpo del sistema solare e per una stella doppia dei vari tipi.

Il metodo dei minimi quadrati nelle sue applicazioni astronomiche.

Masse stellari e densità - Parallassi stellari dinamiche ed ipotetiche - Varie unità di misura delle distanze astronomiche.

Sistema Galattico - Coordinate Galattiche.

Distribuzione delle stelle e struttura della Galassia.

Equazioni fondamentali della statistica stellare.

III. — *Astrofisica*

Fondamenti di spettroscopia per l'astrofisica - Effetti spettroscopici (Doppler, Zeeman, Einstein, ecc.) - Emissioni luminose, corpuscolari e radioelettriche - Termodinamica delle radiazioni - Il corpo nero - Spettri continui e spettri a righe ed a bande, trattazione quantitativa - Serie più semplici.

Fotometria stellare: leggi di Fechner e di Pogson - Grandezze apparenti ed assolute - Magnitudini determinate con diversi recettori e loro significato.

Caratteristiche fisiche delle stelle; diametro, temperatura, pressione, luminosità, ecc. Classificazione degli spettri stellari - Diagramma di Russell - Parallassi spettroscopiche - Relazione massa-luminosità

Stelle variabili - Classificazione - Curva di luce e suoi elementi.

Fisica solare - Fotosfera - Cromosfera, Protuberanze, ecc. - Corona - Ciclo di attività ed elettrodinamica solare - La costante solare.

Atmosfere stellari - Analisi qualitativa e quantitativa - Interpretazione degli spettri stellari - Costituzione interna delle stelle - Equilibrio convettivo, adiabatico, radiattivo.

Origine dell'energia stellare - Elementi di fisica del sistema solare.

Cenni sulla materia interstellare, le nebulose diffuse e planetarie - Ammassi aperti e globulari - Popolazioni stellari - Struttura e classificazione delle Galassie - Radiosorgenti - Oggetti quasi stellari - Teorie cosmologiche (cenni).

IV. — *Strumenti astronomici*

Funzioni e sensibilità dell'occhio umano. Elementi di ottica strumentale. Strumenti ottici per l'astronomia e loro prestazioni. Strumenti e dispositivi per la rivelazione e l'analisi delle radiazioni: Fotometri - Spettrografi, Spettrofotometri, Spettroeliografi, Coronografi, Filtro di Lyot, Radiometri.

Radiotelescopi.

Si precisa che il candidato deve essere sufficientemente preparato su tutte e quattro le parti soprariportate e deve indicarne almeno due (di cui una almeno deve essere la II o la III) sulle quali dichiari di avere una preparazione approfondita. Il programma suddetto vale tanto per la prova orale quanto per quella scritta, quanto infine per la eventuale prova integrativa.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito dal seguente art. 4, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Le condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

b) essere cittadino italiano; ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere il godimento dei diritti politici, e non essere incorso, qualora non sia stata raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscono il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito dal successivo art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, divisione VIª, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 40° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio, e le lingue straniere di cui abbiano conoscenza;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituit' o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi e viziati da invalidità non sanabile;

i) il proprio domicilio e recapito.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono, o da un notaio.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande devono essere corredate dai titoli che gli aspiranti ritengono utili presentare ai fini del presente concorso.

In ogni caso dovrà essere allegato un certificato, rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea ed i voti conseguiti nei singoli esami del relativo corso di studio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione VIª, dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma dei precedenti commi.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione VIª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni vigenti, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VIª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio; diploma originale o copia notarile autenticata su carta da bollo da L. 400.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato da laurea su carta da bollo da L. 400 contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato il 40° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine, o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso, in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400;

F) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato, ha l'idoneità fisica all'impiego ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso, dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art 7 della legge 25 luglio 1956, n 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n 242, oltre ad una esatta discrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura ed il grado, della sua invalidità e mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'amministrazione qualora si renda necessario;

G) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400, per coloro che sono stati sottoposti a visita di leva.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), ed *F*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali devono produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia integrale dello stato di servizio, con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 400 da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso, sarà nominata con successivo decreto, e composta di cinque membri, dei quali tre scelti fra i direttori degli osservatori e professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e due fra i professori di ruolo e fuori ruolo di materie affini, di cui uno del ramo fisico e uno del ramo matematico.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, e tenendo conto dei titoli di preferenza e di precedenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati nella qualifica di aiuto astronomo per un anno solare, e su proposta del proprio direttore, confermati di anno in anno. Dopo almeno un biennio di lodevole servizio, essi potranno conseguire, su proposta del direttore, la stabilità nell'ufficio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1967

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1968
Registro n. 5, foglio n. 338

(1745)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 23 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1966, registro n. 57, foglio n. 1, con il quale è stato indetto un concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi;

Veduto il decreto ministeriale 28 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 107, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice dell'anzidetto concorso;

Veduta l'unita lettera in data 4 dicembre 1967, con la quale il dott. Losavio Giulio, membro della commissione medesima, ha chiesto di essere sostituito nell'incarico per poter dedicare la propria attività all'ispettorato per l'istruzione artistica cui è stato recentemente preposto;

Decreta:

In sostituzione del dott. Losavio Giulio, dimissionario è chiamato a fare parte della commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, il dott. Mattei Marco, ispettore generale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1968
Registro n. 14, foglio n. 95

(2127)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3503 del 19 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 1968, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario nei comuni di S. Giovanni Valdarno e Pieve S. Stefano;

Considerato che il dott. Giorgio Donati, nominato, con il predetto decreto, ufficiale sanitario di S. Giovanni Valdarno, ha rinunciato alla nomina, con apposita dichiarazione del 16 febbraio 1968;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo che segue nella graduatoria di merito;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2311;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La dott.ssa Anna Maria Clara Guancioli è nominata ufficiale sanitario del comune di S. Giovanni Valdarno.

L'ufficiale sanitario sopra nominato dovrà assumere servizio entro il termine improrogabile di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto; in difetto, sarà dichiarato rinunciatario.

Il sindaco del comune di S. Giovanni Valdarno è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dei comuni interessati, della prefettura e di questo ufficio.

Arezzo, addì 24 febbraio 1968

Il medico provinciale: CIOFFI

(2272)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 543 del 31 gennaio 1968, relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1965;

Considerato che il dott. Enzo Raffaini, vincitore della condotta medica del comune di Lagrimone di Tizzano, ha rinunciato all'assegnazione di detta condotta;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 543 del 31 gennaio 1968;

Atteso che, per quanto sopra precisato, il dott. Romano Camorali, che segue in graduatoria, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Lagrimone di Tizzano, indicata dal medesimo come prima in ordine di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 543 del 31 gennaio 1968, il dott. Romano Camorali è dichiarato vincitore della condotta medica di Lagrimone di Tizzano Val Parma in sostituzione del dott. Enzo Raffaini, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Tizzano Val Parma.

Parma, addì 29 febbraio 1968

Il medico provinciale: SIGGIA

(2273)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 000892-1-18 del 25 gennaio 1968, relativo alla dichiarazione di vincitori del concorso a sei posti di medico condotto indetto con decreto del medico provinciale numero 3472 del 27 maggio 1966;

Atteso che il dott. Ugo Giuseppe Di Lorenzo è stato dichiarato vincitore della condotta di S. Nicola la Strada per la rinuncia del candidato che lo precedeva in graduatoria;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso in parola approvata con proprio decreto n. 000893-1-18 del 25 gennaio 1968, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione dei candidati che seguono nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 000892, del 25 gennaio 1968, è apportata la seguente ulteriore modifica:

Il dott. Bruno Pinto viene dichiarato vincitore della condotta di Presenzano in luogo del dott. Ugo Giuseppe Di Lorenzo, dichiarato vincitore della condotta di S. Nicola la Strada.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 2 marzo 1968

Il medico provinciale: CAIOLA

(2360)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Varese

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 336 del 21 novembre 1966, con il quale è stato indetto il concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Varese, alla data del 30 novembre 1965;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 2534 in data 20 novembre 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ad un posto di veterinario condotto, vacante in provincia di Varese al 30 novembre 1965 concernente la condotta consorziale di: Marchirolo-Cugliate Fabiasco-Bedero Valcuvia-Cadegliano Viconago-Cremenaga-Cunardo-Lavena Ponte Tresa-Grantola-Marzio-Montegrino Valtravaglia-Valganna-Brusimpiano:

1. Peruzzi Luigi . . . . punti 71,484
2. Pagani Giuseppe . . . . » 61,985
3. Ghiringhelli Antonio . . . . . . » 58,000
4. Rosa Ezio . . . . » 57,271
5. Masino Renato . . . . » 51,500
6. Pacciani Amedeo . . . . » 51,000
7. Goffredi Carlo Goffredo . . . . . . » 50,000
8. Favero Gabriele . . . . » 46,500
9. Castagnoli Stefano . . . . » 45,160
10. Cassone Fausto . . . . » 42,500
11. Viassone Giovanni . . . . . . » 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 24 febbraio 1968

Il veterinario provinciale: MENA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 390 in data odierna, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Varese, alla data del 30 novembre 1965;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi dei sanitari addetti ai comuni e alle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Peruzzi Luigi è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa, relativo alla condotta consorziale di: Marchirolo-Cugliate Fabiasco-Bedero Valcuvia-Cadegliano Viconago-Cremenaga-Cunardo-Lavena Ponte Tresa-Grantola-Marzio-Montegrino Valtravaglia-Valganna-Brusimpiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 24 febbraio 1968

Il veterinario provinciale: MENA

(2097)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.